

REP. N.

RACCOLTA N.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

CODICE CIG: 039590899B

per la fornitura, destinata agli Istituti Comprensivi e alle scuole secondarie di primo grado, di n. 8.000 “dotazioni tecnologiche” denominate Lavagne Interattive Multimediali (LIM), nonché dei “servizi” e dei “contenuti” ad esse relativi, per l’importo complessivo di € 22.000.000,00 + I.V.A. (euro ventiduemilioni/00 + I.V.A.).

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, negli Uffici dell’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa – INDIRE – in gestione commissariale, con sede in Via Buonarroti n. 10, Firenze - Italia, c.a.p. 50122, innanzi a me

Notaio in _____, non

assistiti da testimoni per espressa e concorde rinunzia col mio consenso fattane dalle parti, sono presenti i Signori:

1. Dott. _____ (c.f. _____), nato a

_____ il _____, residente in

_____, via _____, c.a.p. _____, il quale

dichiara di agire e di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell’INDIRE, codice fiscale

_____, partita iva _____, di cui è Direttore

Generale, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’INDIRE;

2. _____ (c.f. _____), nato a

il _____ e residente in _____

- via _____ - CAP _____

_____, il quale dichiara e agire e di intervenire nella stipula del presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di _____

dell'Impresa _____ (di seguito denominata

anche semplicemente Impresa) con sede sociale in via

_____ - CAP _____, iscritta presso la

C.C.I.A.A. di _____, al numero _____, come risulta dal certificato

rilasciato in data _____, Codice Fiscale _____, Partita

IVA _____, domiciliato per la carica nella sede sociale (si

omettono gli adattamenti e le specificazioni che si rendessero necessari in

caso di imprese raggruppate o consorziate).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono

certo,

PREMETTONO

a) che, con delibera del Direttore Generale in data _____, l'INDIRE ha

indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per

l'acquisto di una fornitura indicata in epigrafe e meglio descritta sub art. 2 del

presente contratto;

b) che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle

Comunità Europee (GUCE) nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - 5a Serie speciale (GURI) n. xxx del xx/xx/xxxx, e che sono state

osservate le altre forme di pubblicità previste dal D.Lgv. 12.4.2006, n. 163;

c) che, all'esito di tale gara, l'INDIRE ha provveduto con delibera

_____, in data _____, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in

favore dell'Impresa _____, la quale ha intenzione di impegnarsi, come in effetti si impegna con il presente contratto (di seguito denominato anche Contratto), a fornire i beni ed a prestare i servizi oggetto del Contratto medesimo e ad eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabilite nel Contratto, nel Capitolato d'oneri (di seguito anche Disciplinare), nel capitolato tecnico di gara relativo alla fornitura di dotazioni tecnologiche, servizi e contenuti (d'ora in avanti: capitolato tecnico), nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e nell'atto di offerta presentata dall'Impresa in sede di partecipazione alla gara;

d) che l'Impresa dichiara di essere in possesso dei requisiti e di essere a conoscenza di tutti gli elementi per procedere in modo adeguato e completo all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

e) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto la quale, anche se qui non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO E SPECIFICATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse nonché nella restante parte del Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e le parti si impegnano a rispettare quanto ivi previsto. L'Impresa dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti per averli esaminati, letti, studiati in ogni loro parte, restando conseguentemente

inefficace qualsiasi eventuale eccezione a tale riguardo.

1.2. Per quanto non previsto dalle disposizioni degli atti richiamati nel comma 1, l'esecuzione della fornitura è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, in particolare dalle disposizioni recate dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. L'INDIRE, a mezzo del suo Direttore Generale, affida in appalto all'Impresa – la quale, come sopra costituita e rappresentata, accetta – le forniture e i servizi descritti nei commi successivi del presente articolo, alle condizioni indicate nel contratto nonché negli atti di cui alla lettera c) delle premesse e a fronte del corrispettivo stabilito in favore dell'Impresa dal comma 1 dell'articolo 3.

2.2. L'appalto affidato con il presente contratto è a corpo e ha ad oggetto l'acquisto di una fornitura, destinata agli Istituti Comprensivi e alle scuole secondarie di primo grado, di n. 8.000 “dotazioni tecnologiche” denominate Lavagne Interattive Multimediali (LIM), con relativi “contenuti” nonché i relativi “servizi”.

2.3. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma:

a) per “dotazione tecnologica” si intende la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), il proiettore ad essa integrato, nonché i relativi componenti accessori, atti a garantire il funzionamento della suddetta dotazione, come meglio specificato nel capitolato tecnico di gara relativo alla fornitura di dotazioni tecnologiche, supporto alla didattica e servizi e nella normativa di gara;

b) per “supporto alla didattica” si intende la fornitura del software di gestione della LIM specifico per la creazione di materiali e attività didattiche che

include al suo interno od a corredo risorse e/o contenuti digitali (learning asset) atti a facilitare l'utilizzo della lavagna interattiva multimediale;

c) per "servizi" si intende l'attività, come descritta nel capitolato tecnico e nella normativa di gara, relativa alle dotazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), avente ad oggetto:

c-1) installazione e collaudo delle dotazioni;

c-2) organizzazione ed erogazione di training tecnico-operativo in favore del personale docente destinatario di ciascuna LIM, con particolare cura per le procedure di allestimento del setting, accensione e allineamento del focus di proiezione, collegamento pc/proiettore, interventi di manutenzione ordinaria, principali funzioni del software in dotazione;

c-3) servizi di manutenzione, assistenza e supporto all'utenza.

2.4. L'INDIRE acquista la proprietà delle dotazioni fornite e delle licenze d'uso dalla firma del verbale di collaudo. Prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, anche durante il trasporto e la sosta nelle sedi scolastiche destinatarie delle forniture, sono a carico dell'Impresa.

ART. 3 – IMPORTO

3.1. Il prezzo stimato dell'appalto è di € 22.000.000,00 + iva (euro ventiduemilioni/00 + iva), di cui l'importo per oneri di sicurezza relativi ai servizi di cui all'art. 2.3, lett. c) come da documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI, non soggetto a ribasso, è pari ad € 74.000,00 (euro settantaquattromila/00).

3.2. Il prezzo di cui al comma precedente è così ripartito:

a) Categoria principale: € 16.800.000,00 (euro sedicimilionitotocentomila/00)

per la fornitura di cui all'art. 2.3, lett. a) e b);

b) Categorie secondarie, per l'importo stimato di € 5.200.000,00 (euro cinquemilioniduecentomila/00), così ripartito:

- € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per la fornitura di cui all'art. 2.3, lett. c-1), di cui € 30.000,00 (euro trentamila/00) per oneri di sicurezza non ribassabili;

- € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per l'attività di cui all'art. 2.3, lett. c-2), di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00), per oneri di sicurezza non ribassabili;

- € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00) per l'attività di cui all'art. 2.3, lett. c-3), di cui

€ 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), per oneri di sicurezza non ribassabili.

3.3. Il subappalto sarà consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Codice.

3.4. E' fatto obbligo all'aggiudicatario che proceda al subappalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'affidatario medesimo al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'INDIRE sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

3.5. Si precisa, con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che è stato redatto apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nel quale sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze; fermi restando i costi della sicurezza afferenti

all'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime. E' fatta salva l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di allegazione del DUVRI al contratto di appalto.

3.6. L'appalto è a corpo e, salvo quanto previsto dall'art. 5, i corrispettivi sopra indicati – determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime – sono fissi ed invariabili e si intendono comprensivi di ogni onere necessario al fine di eseguire le prestazioni d'appalto a regola d'arte nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

3.7. L'INDIRE provvede al pagamento entro il termine di 45 giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa nonché previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Impresa di seguito indicato: Banca _____, filiale _____, codice IBAN _____.

3.8. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 7, si precisa che, in ogni caso:

a) il prezzo delle prestazioni di cui all'art. 2.3, lett. *a)*, *b)*, *c-1)* e *c-2)*, può essere richiesto dall'Impresa, con riferimento alle singole LIM installate, solo dopo il positivo collaudo, previsto dall'art. 6.1, di ciascuna dotazione e dei

relativi contenuti; si applicano i prezzi unitari indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo;

b) il prezzo delle prestazioni di cui all'art. 2.3, lett. c-3), può essere richiesto dall'Impresa, con riferimento alle singole LIM installate, solo dopo la positiva verifica di conformità, prevista dall'art. 6.2, della prestazione espletata; si applicano i prezzi unitari indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo;

3.9. In caso di subappalto, previamente autorizzato dall'INDIRE, quest'ultima provvederà comunque a corrispondere i pagamenti in favore dell'appaltatore. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'INDIRE sospende i successivi pagamenti a favore dell'Impresa; in questo caso l'Impresa non è esonerata dal dare esecuzione al Contratto. Si applicano, altresì, tutte le altre previsioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 compatibili con l'oggetto del contratto.

3.10. In caso di subappalto, l'Impresa deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Impresa corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'INDIRE, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della

presente disposizione. L'Impresa è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

3.11. Nel quadro economico dell'appalto rientrano oltre agli importi sopra indicati, le spese preventivate e stanziare dall'INDIRE, per un importo pari a €uro _____, relative a pubblicità del bando e comunicazioni.

ART. 4 – MODALITA' TEMPO E LUOGO DELL'ESECUZIONE.

4.1. Le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sono regolate, oltre a quanto previsto dall'art. 1, dalle disposizioni del presente articolo. Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Sig. _____, nominato con delibera _____ del _____.

4.2. L'Impresa è tenuta a seguire le eventuali istruzioni e le direttive fornite dall'INDIRE per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Impresa non adempia, l'INDIRE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

4.3. In ogni caso:

a) le prestazioni di cui all'art. 2, devono essere rese su tutto il territorio nazionale presso gli istituti scolastici destinatari delle medesime, risultanti dall'«elenco definitivo delle sedi scolastiche» allegato al presente contratto;

b) le prestazioni di cui al comma precedente devono essere rese entro i cinque mesi successivi alla stipula del contratto;

c) le prestazioni di cui all'art. 2.3, lett. c-3), possono essere rese entro il periodo di mesi uno dall'avvenuta installazione di ogni singola LIM purché sia rispettato, anche per le prestazioni di cui trattasi, il termine di cinque mesi di cui alla precedente lettera *b*);

d) la fornitura, installazione e collaudo delle dotazioni tecnologiche e dei

contenuti devono avvenire contestualmente per ogni singola LIM.

4.4. Sarà cura dell'Impresa prendere contatto con le scuole destinatarie sulla base dell'elenco di cui al comma 2, lett. *a*), e concordare data e orario per l'installazione, che dovrà avvenire in presenza di un responsabile della scuola stessa. Tale responsabile presenzierà l'intera durata dell'installazione, a partire dall'apertura dei pacchi sigillati fino al completamento delle procedure di settaggio e controllo. L'installazione si intende comprensiva di collaudo finalizzato a verificare che le apparecchiature fornite comunichino con le dotazioni e connessioni già in possesso dalla scuola (PC e suo sistema operativo che sarà messo a disposizione dalle scuole). Contestualmente all'installazione, l'Impresa dovrà consegnare anche i manuali d'uso della dotazione tecnologica in lingua italiana. A completamento della procedura l'Impresa è tenuta a rilasciare la certificazione dell'avvenuta installazione a regola d'arte. L'Impresa dovrà inoltre organizzare ed erogare, per ogni set installato, un numero minimo di ore pari a 3 di formazione tecnologica all'utilizzo della lavagna, con particolare cura per le procedure di allestimento del setting, accensione e allineamento del focus di proiezione, collegamento pc/proiettore, interventi di manutenzione ordinaria, principali funzioni del software in dotazione. Destinatari di tale training saranno i docenti designati dal Dirigente scolastico per ogni installazione.

ART. 5 - VARIAZIONI

5.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e se non è preventivamente approvata dall'INDIRE nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai commi successivi. Le modifiche non previamente

autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

5.2. L'INDIRE può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

In tali casi, l'INDIRE può chiedere all'Impresa una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

5.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'INDIRE, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione

relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.

5.4. L'Impresa è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

5.5. In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'INDIRE e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri. E' considerata variazione non sostanziale la modifica dell'elenco delle sedi scolastiche destinatarie delle LIM allegato al presente contratto che l'INDIRE si riserva la facoltà di aggiornare qualora ciò si renda necessario in considerazione delle eventuali esigenze organizzative e scolastiche delle sedi medesime.

ART. 6 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

6.1. Ciascuna dotazione tecnologica, con relativo software e pacchetto di contenuti didattici, è soggetta a collaudo da espletarsi immediatamente dopo l'installazione a cura dei direttori delle sedi scolastiche destinatarie delle dotazioni.

6.2. L'attività di training tecnico-operativo relativa a ciascuna dotazione tecnologica è soggetta a verifica di conformità da espletarsi a conclusione dell'attività medesima a cura dei direttori delle sedi scolastiche destinatarie delle dotazioni; la verifica può essere svolta anche mediante la redazione, da parte dei docenti destinatari del training, di questionari predisposti dal

direttore dell'esecuzione del contratto. La verifica è attivata e si conclude, rispettivamente, entro 20 giorni ed entro 60 giorni dall'espletamento della prestazione.

6.3. L'attività di assistenza tecnica e di supporto all'utenza è soggetta a verifica di conformità mediante controllo a campione in corso di esecuzione: il responsabile dell'esecuzione del Contratto provvederà con cadenza mensile a verificare, presso campioni rappresentativi di sedi scolastiche, la regolare erogazione del servizio rispetto alle pattuizioni contrattuali. Ai fini del presente comma, il primo mese inizia a decorrere dall'avvenuta installazione/collaudo della prima dotazione nell'aula scolastica indicata dal progetto come destinataria. Le verifiche sono attivate e si concludono, rispettivamente, entro 20 giorni ed entro 60 giorni dallo scadere del relativo mese di riferimento. La verifica in corso di esecuzione non esime, nelle more, l'Impresa dall'eseguire correttamente le relative prestazioni secondo le modalità e nei termini pattuiti. Per i ritardi/inadempimenti verificatisi nel mese di riferimento e cessati al momento dell'attivazione della verifica, l'esito positivo della stessa non esclude l'applicazione delle relative penali previste dall'art. 7.

6.4. I soggetti che procedono ai collaudi e alle verifiche di cui al presente articolo redigono processo verbale delle operazioni e, raffrontando i dati di fatto risultanti dal processo verbale con le prescrizioni e i documenti contrattuali, indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili/verificabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Impresa, con assegnazione di un termine per adempiere. In caso di

negativo collaudo/verifica l'Impresa resta obbligata all'esatto adempimento delle relative prestazioni, applicandosi comunque per il periodo di inadempimento le penali di cui all'art. 7. Il positivo collaudo/verifica non esonera l'Impresa dalla garanzia per evizione, difetti, vizi occulti anche in relazioni a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo e verifica.

ART. 7 – RITARDO - INADEMPIMENTO - PENALI - RISOLUZIONE

DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

7.1. All'esito del collaudo negativo ovvero, in caso di collaudo condizionato all'adempimento delle prescrizioni impartite dall'INDIRE all'Impresa, allo scadere del termine di cui all'art. 6.4 o, comunque, al verificarsi di inadempienze/ritardi dell'Impresa con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2, si applica una penale giornaliera pari a 100 €uro moltiplicato per il numero di dotazioni cui il ritardo/inadempimento si riferisce. Per le prestazioni inerenti l'attivazione di quei servizi di manutenzione e assistenza che interessano la generalità delle dotazioni (ad esempio: attivazione del numero verde per assistenza telefonica; se del caso: del portale con relativo servizio on line con FAQ - frequently asked questions -, del forum e assistenza e-mail, etc.), si applica una penale giornaliera pari a €uro 500. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'esatto adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e non pregiudica il diritto dell'INDIRE a chiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni ulteriori. L'importo delle penali viene escusso dall'INDIRE valendosi sulla garanzia di cui all'art. 8.

7.2. Qualora il ritardo nell'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone al Direttore Generale dell'INDIRE la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi del comma successivo.

7.3. In tutti i casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Impresa concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Impresa, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, l'INDIRE su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

7.4. Qualora, al fuori dei casi di cui al comma precedente, per negligenza dell'Impresa si verificano ritardi rispetto ai termini pattuiti, il direttore dell'esecuzione assegna all'Impresa un termine per provvedere che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie; il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Impresa o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo

verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'INDIRE, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

7.5. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'Impresa la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite e l'inventario di eventuali materiali e mezzi e la relativa presa in consegna. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 7.

7.6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'INDIRE, l'Impresa deve provvedere all'eventuale sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso INDIRE; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'INDIRE provvede d'ufficio addebitando all'Impresa i relativi oneri e spese.

7.7. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'INDIRE si riserva di procedere secondo quanto previsto dall'art. 140 del Codice.

7.8. In caso di fallimento dell'Impresa si procede ai sensi del comma precedente. E' salvo quanto disposto dell'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006.

7.9. Fermo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta l'emanazione di un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'INDIRE, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone all'INDIRE, in relazione allo stato delle prestazioni e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione di cui al presente comma, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7.10. In caso di risoluzione del contratto l'INDIRE incamererà la cauzione residua, fermo restando il diritto di pretendere il maggior importo per il risarcimento dei danni ulteriori e/o per l'applicazione delle penali.

7.11. L'Impresa non è considerata inadempiente qualora, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime:

a) il direttore dell'esecuzione accerti che sussistano cause di forza maggiore o altre circostanze speciali non dipendenti dall'Impresa le quali impediscano temporaneamente la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto;

b) il responsabile del procedimento accerti che sussistano ragioni di pubblico interesse o necessità tali da giustificare la temporanea sospensione.

In questi casi, per il periodo di sospensione non spetta all'Impresa alcun

compenso o indennizzo ma, quando la sospensione sia totale e superi i sei mesi complessivi, l'Impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L'INDIRE può opporsi allo scioglimento; in tal caso l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

7.12. Resta ferma la possibilità di sospensione dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione in caso di inadempienza dell'appaltatore all'obbligo di osservanza delle norme in materia di sicurezza. In ogni caso le pretese di maggiori oneri da parte dell'impresa, derivanti dalla sospensione, devono essere formulate, a pena di decadenza sui relativi verbali o, in mancanza, sul primo atto idoneo successivo alla ripresa. In ogni caso le pretese di maggiori oneri da parte dell'impresa, derivanti dalla sospensione, devono essere formulate, a pena di decadenza, sui relativi verbali o, in mancanza, sul primo atto idoneo successivo alla ripresa.

ART. 8 – CAUZIONE

8.1. L'Impresa ha provveduto ad accendere garanzia fideiussoria bancaria (oppure: assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze) per euro _____, con l'Istituto _____, con sede in _____ (polizza n. _____ del _____).

8.2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'INDIRE.

8.3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, positivamente collaudate e/o verificate, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'INDIRE, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, degli attestati di positivo collaudo/verifica, in originale o in copia autentica. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

8.4. La garanzia di cui al comma 1 copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione di tutti i certificati di collaudo e verifica di cui al precedente art.6.

8.5. L'INDIRE può richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La gravità dell'inottemperanza, in ragione dell'ammontare della reintegrazione richiesta ovvero della reiterazione dell'inottemperanza stessa, può costituire comportamento valutabile ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 7, comma 3, ovvero comma 4.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

9.1. L'Impresa ha provveduto a stipulare polizza assicurativa con l'Istituto _____, con sede in _____ (polizza n. _____ del _____) per l'importo di €uro 5.000.000,00 a copertura della responsabilità civile per danni cagionati dall'Impresa a terzi nonché per danni arrecati a cose, nel corso dell'esecuzione del contratto; per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa. Resta in ogni caso ferma la esclusiva responsabilità dell'appaltatore per infortuni e danni, con totale esonero dell'INDIRE e dei suoi rappresentanti. La polizza è valida fino alla scadenza del contratto e, comunque, fino a dichiarazione liberatoria dell'INDIRE che avverrà tempestivamente all'emissione del certificato di ultimazione dell'appalto con esito regolare.

9.2. In ogni caso, l'Impresa assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'INDIRE, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali, causati da fatti e/o atti ascrivibili all'Impresa medesima o al suo personale, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

9.3. Inoltre, l'Impresa assume espressamente ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'INDIRE, anche in sede giudiziale, conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

ART. 10 – SUBAPPALTO (SE DEL CASO)

10.1. Il subappalto è ammesso nelle ipotesi di cui agli articoli 118 e/o 49, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, alle condizioni rispettivamente ivi previste.

10.2. Il contratto di subappalto deve comunque contenere una clausola che preveda la dichiarazione del subappaltatore di essere a conoscenza di tutti i documenti e le disposizioni che regolano il rapporto principale, con impegno del subappaltatore a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni a suo carico, modalità e tempistica pattuite tra l'INDIRE e l'Impresa.

10.3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 11 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

11.1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno inderogabilmente carico all'INDIRE per legge.

11.2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

12.1. Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, l'Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in _____, Via _____ e di nominare il Sig. _____ quale Responsabile del Servizio, il quale sarà anche il referente responsabile nei confronti dell'INDIRE.

12.2. Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'INDIRE non costituiscono in nessun caso rinuncia ai

diritti ad essa spettanti che l'INDIRE si riserva comunque di esercitare nei limiti della prescrizione.

12.3. Per la definizione di qualsiasi controversia possa insorgere in relazione all'esecuzione e/o l'interpretazione del presente Contratto si stabilisce convenzionalmente la competenza esclusiva del Foro di Firenze (oppure la compromissione in arbitri delle anzidette controversie con le modalità che saranno concordate in sede di stipula del contratto); restando in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, in quanto compatibili.

Firenze, li _____

Per l'INDIRE (il Direttore Generale _____)

Per l'Impresa (_____)

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. **1.1** (dichiarazione di conoscenza di documenti e atti e accettazione di quanto ivi disposto); art. **3.6** (in materia di invariabilità del corrispettivo); art. **3.7** (termini e modalità di pagamento); art. **3.8** (condizioni per la richiesta di pagamento e ipotesi di revisione del prezzo residuo relativamente alle

prestazioni di manutenzione, assistenza e supporto all'utenza); art. **3.9** (pagamento diretto dell'Impresa ai subappaltatori); art. **3.10** (prezzo e oneri della sicurezza per il subappalto; responsabilità solidale tra l'Impresa e il subappaltatore); art. **4.2** (obbligo dell'Impresa di ottemperare alle direttive dell'INDIRE e facoltà di risoluzione del contratto); art. **4.3** (luogo e tempo dell'esecuzione); art. **4.4** (ulteriori modalità di esecuzione del contratto da parte dell'Impresa); art. **5.1** (divieto di variazioni al contratto da parte dell'Impresa ed esclusione di pagamento o rimborso per variazioni non approvate dall'INDIRE); art. **5.2** (ipotesi nelle quali l'INDIRE può disporre variazioni al contratto); art. **5.3** (ulteriori ipotesi di variazioni ammesse); art. **5.4** (obbligo dell'Impresa di assoggettarsi alle variazioni richieste dall'INDIRE); art. **5.5** (obbligo dell'Impresa di eseguire le variazioni non sostanziali ritenute opportune dall'INDIRE; indicazione di fattispecie che vengono considerate variazioni non sostanziali); art. **6.3** (verifica in corso di esecuzione; obbligo dell'Impresa, nelle more, di corretta esecuzione; applicazione delle penali); art. **6.4** (collaudo negativo, positivo o condizionato e conseguenze a carico dell'Impresa); art. **7.1** (applicazione di penali a carico dell'Impresa e misura delle stesse; salvezza dell'obbligo dell'Impresa di eseguire il contratto e del diritto dell'INDIRE a chiedere la risoluzione dello stesso e di ulteriori danni); art. **7.2** (possibilità di risolvere il contratto in relazione all'importo complessivo delle penali applicate); art. **7.3** (risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Impresa; modalità e termini); art. **7.4** (risoluzione del contratto per negligenza dell'Impresa; modalità e termini); art. **7.5** (oneri a carico dell'Impresa in caso di risoluzione); art. **7.6** (oneri a carico dell'Impresa in caso di risoluzione); art. **7.9** (risoluzione di diritto); art.

7.10 (incameramento della cauzione da parte dell'INDIRE in caso di risoluzione, fermo restando il diritto ai danni ulteriori e/o alle penali); art. **7.11** (sospensione dell'esecuzione disposta dall'INDIRE; obblighi a carico dell'Impresa); art. **8.3** (garanzia fideiussoria e modalità di svincolo); art. **8.4** (ambito oggettivo e durata della garanzia fideiussoria); art. **8.5** (modalità di reintegrazione della garanzia fideiussoria e conseguente in caso di inottemperanza da parte dell'Impresa); art. **9.2** (assunzione di responsabilità da parte dell'Impresa in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto); art. **9.3** (assunzione di responsabilità da parte dell'Impresa per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui); art. **10.2** (obbligo di inserire nel contratto di subappalto clausola con cui il subappaltatore dichiara la conoscenza di documenti/regole del contratto principale e si impegna a rispettarli); art. **11.1** (oneri fiscali a carico dell'Impresa); art. **11.2** (obblighi iva dell'Impresa); art. **12.1** (elezione di domicilio dell'Impresa e nomina del Responsabile del Servizio, referente responsabile nei confronti dell'INDIRE); art. **12.2** (inconfigurabilità di rinuncia per eventuali ritardi/omissioni nella richiesta di adempimento da parte dell'INDIRE); art. **12.3** (deroga alla competenza territoriale/clausola arbitrale, in aggiunta alle disposizioni normative vigenti in materia di accordo bonario).

Per l'Impresa (_____)